



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI ❖

**DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA MAGGIORE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, PER LA DURATA DI ANNI 16 (sedici), DI UN CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

## **TITOLO I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE - DURATA - CANONE – STRUTTURA**

### **Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione**

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Concessione a seguito dell'espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 72, del D.lgs. n. 36/2023, di una porzione di Piazza Maggiore per la realizzazione e la gestione, per la durata di anni 16 (sedici), di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'aggiudicatario dovrà gestire la struttura di vendita e l'area assegnata per tutta la durata della concessione alle condizioni descritte nel presente disciplinare.

### **Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione**

1. La concessione avrà durata di anni 16 (sedici), decorrenti dalla data di stipula del contratto, non rinnovabili.
2. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.

La scadenza del termine prestabilito ha effetto risolutivo e comporta l'automatica estinzione della concessione, con obbligo del concessionario di rilasciare l'immobile che verrà acquisito al patrimonio pubblico, senza la necessità di una tempestiva rituale disdetta oppure di un formale provvedimento di revoca o in caso di non interesse verrà demolito a cura e spese dello stesso, al fine di ripristinare lo stato originario, con sistemazione dell'area interessata.

In tema di concessioni di beni immobili non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito, salva la possibilità di un rinnovo negoziato fra le parti. In assenza di espressa determinazione in tal senso dell'Amministrazione, l'occupazione del bene è da ritenersi senza titolo e il concessionario non può far valere alcun interesse qualificato al rinnovo della concessione in suo favore.

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del locale/chiosco, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

### **Art. 3 – Obblighi generali del concessionario**

1. Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:
  - a) Provvedere a proprie spese alla demolizione e smaltimento dell'attuale chiosco-bar;
  - b) Provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione del locale/chiosco e alla messa in esercizio del medesimo e ad ogni adempimento connesso;
  - c) Provvedere a proprie spese all'acquisto di ulteriori allestimenti ed arredi, sia interni che esterni al



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

chiosco, necessari per lo svolgimento dell'attività. Potranno essere utilizzati solo gli spazi oggetto della concessione;

d) Provvedere a sua cura e spese, dove necessario, alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque ed agli allacci alla rete di energia elettrica, o alla voltura delle utenze, in caso di impianti già esistenti;

e) Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e bevande, nonché del nulla osta della Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio alla realizzazione del progetto;

f) Sostenere integralmente le spese per il consumo di energia elettrica e acqua;

g) Garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area esterna al chiosco affidata in concessione, come verrà definito nel contratto;

g) Assicurare il servizio di vendita secondo gli orari previsti dal vigente regolamento comunale in materia;

h) Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

i) Concordare con il Comune qualsiasi modifica, miglioria, o addizione all'area concessa;

l) Mantenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla cattiva gestione del chiosco;

m) Sostenere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco;

n) Dare tempestiva comunicazione scritta al Comune di qualsiasi interruzione del servizio, specificandone le ragioni e la durata;

o) Rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che vorrà svolgere all'interno della Piazza;

p) Negli orari o periodi di chiusura del pubblico esercizio, le attrezzature e arredi esterni dovranno essere chiusi e protetti in modo tale da essere inaccessibili, per impedirne l'uso indebito da parte di terzi, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare in merito all'attività di gestione si fa riferimento alla vigente normativa in materia di attività di vendita di alimenti e bevande e di contratti pubblici.

## **Art. 4 – Destinazione del chiosco**

Il chiosco, e l'area circostante concessa insistente, dovranno essere destinati esclusivamente all'attività di vendita di alimenti e bevande. Il Concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge, e previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti, potrà organizzare nell'area assegnata attività ricreative e culturali, nella piena osservanza delle rispettive norme di settore. Tutti gli oneri necessari all'esercizio di tali attività sono a carico del Concessionario, compreso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Queste attività non possono comunque snaturare la destinazione della "Piazza pubblica" e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non autorizzare eventi che per natura o frequenza possano pregiudicare il rispetto di tale principio.

È espressamente vietato:

- destinare il chiosco ad attività diverse dal servizio di vendita al pubblico di alimenti e bevande;
- installare, all'interno e all'esterno del manufatto, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari;
- installare distributori automatici di alimenti e bevande;



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

- modificare le attrezzature e le essenze vegetali presenti nella Piazza;
- cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente Disciplinare;
- installare giostrine elettromeccaniche o elettroniche per bambini.

## Art. 5 – Caratteristiche tecniche del manufatto

La struttura, da realizzare completamente a cura e spese del/i concessionario/i, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **inserimento nel contesto urbano:** l'architettura del chiosco deve anzitutto essere adeguata al contesto in cui sarà inserita, ossia studiata con cura in virtù dell'impatto che questo potrà avere su un ambito urbano particolare quale quello di Piazza Maggiore, la piazza principale del paese e del centro storico; la soluzione costruttiva proposta dovrà derivare da un'analisi della geometria, dei materiali, dei colori e dell'orientamento al fine di inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante; la posizione del chiosco sull'area di Piazza Maggiore è la medesima del chiosco attuale;
- **dimensioni:** la superficie lorda del chiosco non dovrà essere superiore a 36,00 mq. e l'area esterna complessivamente occupata, compresa quella per la collocazione di tavolini ed eventuali tende ed ombrelloni, non dovrà essere superiore a 120,00 mq;
- **tipologia:**
  - **amovibilità:** dovrà avere caratteristiche costruttive tali da consentire la sua facile rimozione ed il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione;
  - **sorvegliabilità:** dovrà rispettare i requisiti di sorvegliabilità del D.M. 564 del 17.12.1992;
  - **materiali della struttura:** la struttura dovrà essere costituita da materiali tradizionali, quali metallo, ghisa, rame, vetro, legno, pietra, con esclusione di materiali di risulta, e sempre in superficie opaca non riflettente; sono ammesse anche strutture prefabbricate o semi prefabbricate purché consone e compatibili al contesto di inserimento e alla caratteristica dell'amovibilità;
  - **materiali della copertura:** la copertura dovrà essere realizzata dei medesimi materiali di cui sopra o con materiali di caratteristiche simili ad essi e sempre con superficie opaca non riflettente;
  - **materiali delle coperture temporanee, manufatti leggeri e tende:** per le coperture da installare stagionalmente e per le tende è ammesso l'uso di manufatti leggeri in PVC o tessuti simili, purché armonizzate e studiate unitariamente alla struttura principale fissa e al luogo di inserimento;
  - **colori:** i colori devono armonizzarsi al contesto;
- **camini e impianti tecnici esterni:** devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
- **servizi igienici:** deve essere garantita la presenza di almeno n. 1 servizio igienico riservato al pubblico con apertura diretta su piazza (retro); almeno un servizio igienico deve essere adeguato ai portatori di handicap;
- **aree esterna e interna:** deve essere garantita l'accessibilità ai portatori di handicap;
- **insegne:** devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI ❖

struttura.

## **Art. 6 – Tempi di realizzazione del locale/chiosco ed avvio dell'attività**

Il concessionario dovrà richiedere ai competenti uffici comunali il titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del locale/chiosco, la cui edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e di quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie. La richiesta del titolo edilizio dovrà avvenire entro 45 giorni dall'avvenuta aggiudicazione. Il termine di ultimazione delle opere non potrà eccedere i 180 giorni dal rilascio del titolo edilizio, salvo minor termine proposto dal concorrente in sede di gara.

## **Art. 7 – Allestimenti ed arredi**

Sono a carico del Concessionario le spese per l'acquisto di ulteriori allestimenti ed arredi, sia interni che esterni al chiosco, necessari per lo svolgimento dell'attività. Potranno essere utilizzati solo gli spazi oggetto della concessione.

## **Art. 8 – Spese utenze**

Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, tariffa rifiuti, ecc., nessuna esclusa) sia l'attivazione/intestazione delle stesse, sia le spese per gli eventuali lavori di realizzazione degli allacci.

## **Art. 9 – Manutenzione dell'area e del chiosco**

Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa e del chiosco garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici a servizio del chiosco.

## **Art. 10 - Canone di concessione**

Tenuto conto degli obblighi che la concessione imporrà all'aggiudicatario, come puntualmente dettagliati nel presente disciplinare, al fine della quantificazione del canone annuale concessorio posto a base di gara, sul quale i soggetti interessati dovranno presentare la loro miglior offerta **in aumento** si è provveduto come di seguito:

### Calcolo superficie:

segue il conteggio della superficie complessiva ragguagliata del Pubblico Esercizio come da planimetria allegata all'avviso esplorativo ed alla luce degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

- Area esterna pertinenziale accessoria al chiosco mq120,00 di cui utili ai fini del calcolo della superficie esterna mq72;
  - Chiosco 35,30 mq ;
- TOTALE SUPERFICIE RAGGUAGLIATA mq 107,30;

Alla luce di quanto sopra si è arrivati alla seguente quantificazione del canone di concessione che sarà posto a base di gara affinché i soggetti interessati possano presentare loro miglior offerta in rialzo:

- Valore OMI €/mq/mese €7,00;
- Superficie totale ragguagliata mq107,30;



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

- Valore canone mensile= € 7,00 x 107,30 mq =€ 751,10;
- Valore canone annuo da porre a base di gara= € 9.013,20 arr.to ad € 9.000,00.

Il canone come risultante dall'offerta presentata sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).

## **TITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 11 – Specifiche tecniche**

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche tecniche minime previste dalla vigente normativa di settore. Il concessionario si assume ogni onere e costo relativo alla gestione dei servizi. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- spese del personale;
- spese per attivazione (e/o volture) e consumo delle utenze di ogni tipo;
- spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, ecc;
- spese generali di amministrazione;
- spese per food & beverage;
- spese per pulizie e manutenzioni;
- spese di investimento;
- ogni altro onere connesso.

### **Art. 12 – Consegna dell'area**

Sarà in carico al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, compresi impianti, attrezzature ed arredi. Allo scadere della concessione, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il concessionario si impegna a riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene, arredo e/o attrezzatura ecc. introdotto; le operazioni di sgombero e ripristino area sono ad esclusivo carico del concessionario, sempre che l'Amministrazione non sia interessata ad acquisire a titolo gratuito, la struttura al patrimonio pubblico.

## **TITOLO III – ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art.13 – Danni**

Per qualsiasi danno a terzi, intendendosi per tali anche il Comune ed il personale dello stesso, cagionato da fatto doloso o colposo, dal mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale incaricato dallo stesso ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

### **Art. 14 – Responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso terzi dei danni causati



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa;

2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;

3. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni potenzialmente derivabili (responsabilità civile) a persone e cose nello svolgimento dell'attività, con i seguenti massimali:

RCT per sinistro/persona € 1.000.000,00 (un milione/00)

RCT per sinistro/danni cose € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

RCO per sinistro/persona € 1.000.000,00 (un milione/00)

5. La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione concedente.

## **Art. 15 – Divieto di cessione della convenzione**

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente disciplinare.

## **Art. 16 – Autorizzazioni**

Il concessionario, all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà possedere i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs.n.59/2010 e ss.mm.ii.. La stipulazione del contratto costituirà titolo per la successiva presentazione agli uffici comunali competenti delle relative richieste di autorizzazione per l'apertura dell'attività. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, ad espletare sollecitamente le necessarie formalità per ottenere i necessari atti abilitanti l'esercizio dell'attività in argomento.

## **Art. 17 – Manutenzione – Obblighi del concessionario**

Il concessionario ha l'obbligo di tenere il chiosco in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione dell'area oggetto di concessione. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ed annessi nonché di ogni arredo posizionato nell'area concessa sono ad esclusivo carico del Concessionario, per tutta la durata della Concessione.

## **Art. 18 – Ispezione del chiosco**

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario, per verificare la corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni contrattuali e procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle dovute penali.

## **Art. 19 – Cauzione**

1. Il concessionario, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria per l'importo come



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

risultante dall'esito della gara. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del concedente. La garanzia ha validità per l'intera durata della concessione. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;

2. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;

3. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;

4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

## **Art. 20 - Corrispettivi**

Il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione da corrispondere per tutta la durata del rapporto contrattuale, in rate mensili anticipate. Qualora il concessionario maturasse una morosità nei confronti del Comune superiore a due rate del canone, ed il Comune avesse formalizzato complessivamente due solleciti in forma scritta, l'ente stesso potrà unilateralmente disporre la risoluzione della concessione.

## **Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione.**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione oltre l'iva di legge.

## **Art. 22 - Requisiti per l'affidamento e la relativa sottoscrizione del contratto**

Per la sottoscrizione del contratto tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. devono essere in possesso dei requisiti sottoelencati:

- Requisiti di ordine generale: I soggetti interessati per poter partecipare alla presente procedura non devono ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quando applicabili per la tipologia di soggetto partecipante e l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione.

- Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii., per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La Ditta dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

## **TITOLO IV – INADEMPIENZE E PENALI**

### **Art.23–Cause di risoluzione del contratto**



# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

1. Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e del locale/chiosco insistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune, salva l'ipotesi di successione mortis causa o raggiunti limiti di età lavorativa del concessionario.
2. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.
3. Il mancato esercizio, anche parziale, per l'attività di produzione e vendita di alimenti e bevande nel locale/chiosco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sospensione dell'attività, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.
4. È causa di risoluzione del contratto, l'inadempienza anche ad uno solo degli obblighi contemplati nel precedente art. 3 o comunque in altre parti del presente contratto, qualora ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 24 - Decadenza della Concessione**

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta la decadenza della concessione.

## **Art. 25 - Decadenza previa diffida**

Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione – diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni dedotte nella presente concessione. La decadenza è dichiarata dal competente ufficio del Comune, dopo aver acquisito le giustificazioni addotte dal concessionario in relazione alle contestazioni ricevute.

## **Art. 26 - Penali**

Previa contestazione dell'addebito si applicherà al gestore: una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta) ogni volta che saranno accertate le violazioni agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.

La contestazione sarà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, entro 7 (sette) giorni dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall'avvenuta conoscenza.

Il gestore potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all'ufficio che ha sollevato la contestazione, a mezzo posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.

In caso di mancate controdeduzioni da parte del gestore nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, sarà applicata la penale.

In caso di mancato pagamento della penale l'Amministrazione si riserva di rivalersi mediante la cauzione definitiva ovvero, ove non liquidata direttamente dal concessionario, sarà incamerata attingendo direttamente dalla polizza fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

Il mancato reintegro della polizza entro 30 giorni costituisce causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..





# COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

❖ SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI SOCIALI ❖

## **Art. 27 - Revoca**

Il Comune può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

## **Art. 28 - Trattamento dati personali**

Tutti i dati personali trasmessi nell'ambito del servizio indicato in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679.

Si informa che:

- a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento in concessione del chiosco;
- b. il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo nell'iter della pratica.

## **Art. 29 - Controversie.**

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della concessione e nell'applicazione delle norme contenute nel presente disciplinare speciale, è competente il Foro di Milano.

## **Art. 30 – Norma di rinvio**

Per quanto non risulti contemplato nel presente disciplinare, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai Regolamenti vigenti.

Il Responsabile del Settore  
Servizi Istituzionali – Servizi Sociali  
dott.ssa Monica Cardinali